



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

## **Riunione del 12 ottobre 2022**

*omissis*

### **Schema riepilogativo scuola obbligatoria/Pratica Forense (Rel Avv. Cinquegrana).**

Il Consiglio,

vista

la propria delibera assunta in data 20/07/2022 in tema di frequenza della Scuola Forense per i tirocinanti ex art. 73 DL 69/2013

considerato

il parere espresso dal CNF in data 15/07/2022 in merito all'obbligatorietà di frequenza della Scuola Forense per i praticanti iscritti successivamente al 01/04/2022 ex DM 17/2018

delibera

di adottare il seguente schema riepilogativo suddividendo le diverse tipologie di pratica in relazione all'obbligatorietà di frequentazione della Scuola forense per i tirocinanti iscritti dopo il 01/04/2022.



# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

## SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA (1)

ai sensi del D.M. n. 17/2018

### (PRATICANTI ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL 1-4-2022 (2))

#### PRATICANTI CHE SVOLGONO SOLAMENTE LA PRATICA FORENSE

Devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione (2).

#### PRATICANTI (ex art. 73 D.L. n. 69/2013)

#### CHE SVOLGONO, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, IL TIROCINIO DI 18 MESI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Devono rimanere iscritti alla pratica forense per 18 mesi (anche contemporaneamente al periodo di tirocinio) e devono frequentare 3 semestri di Scuola forense obbligatoria con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione (2).

#### PRATICANTI CHE, OLTRE ALLA PRATICA FORENSE, FREQUENTANO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI (detta SSPL, ex D.M. n. 537/1999)

Devono rimanere iscritti alla pratica 18 mesi; tuttavia, poiché il D.M. 537/1999 li esonerà da 1 anno di pratica, essi sono esonerati anche da 1 anno (paria a 2 semestri) di Scuola forense obbligatoria.

Essi dovranno, conseguentemente, svolgere 1 solo semestre di pratica effettiva ed 1 solo semestre di Scuola forense obbligatoria, quest'ultima con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata).

Il conseguimento del titolo della SSPL unito al semestre di pratica effettiva ed al semestre di Scuola forense obbligatoria, consentirà loro di ottenere il certificato di compiuta pratica. La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale al periodo di svolgimento del semestre effettivo di pratica forense (2).

#### PRATICANTI ASSUNTI PRESSO L'UFFICIO DEL PROCESSO

I praticanti assunti presso l'Ufficio del processo devono rimanere iscritti alla pratica per 18 mesi e non sono esonerati dall'obbligo di frequenza della Scuola forense obbligatoria (3 semestri), salvo quanto *infra*.

Come chiarito dal CNF con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del processo comporta la sospensione per i soli praticanti abilitati ammessi al patrocinio sostitutivo.

I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi c'è anche quello di frequentare, per 3 semestri, la Scuola forense obbligatoria, con cadenze fisse (ex art. 5 D.M. n. 17/2018) maggio-ottobre e novembre-aprile (anche nell'ipotesi di pratica anticipata). La frequenza della Scuola forense deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense e deve avvenire nei primi 18 mesi di iscrizione (2).

(1) Che per i praticanti iscritti presso il COA di Genova è la Scuola Forense Mauro de Andrè ai sensi degli artt. 2 comma 5 e 7 comma 1 del D.M. n. 17/2018. La Scuola è in presenza.

(2) Il presente schema rispecchia il Parere C.N.F. 15-7-2022, trasmesso al COA di Napoli il 28-7-2022.

o m i s s i s

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Luigi COCCHI

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Federico CINQUEGRANA